



# Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

COMUNE DI PADOVA  
SEGRETERIA GENERALE  
REGISTRO ORDINANZE  
N. 16 DEL 28/06/2018

OGGETTO: determinazione dell'orario massimo di apertura delle attività commerciali ed artigianali site nell'area ricompresa tra : via Eremitano, viale Codalunga (tratto da P.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione (escluso l'interno della Stazione Ferroviaria), e nelle seguenti vie e località, comprese le laterali su entrambi i lati: Cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti (tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Minio), via Annibale da Bassano, via Avanzo (tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato).

## IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 18/10/2017, che ha rideterminato a titolo sperimentale l'orario massimo di apertura delle attività commerciali ed artigianali presenti nell'area compresa tra Piazzale della Stazione e "prima Arcella", a seguito di richiesta da parte dei residenti e degli esercenti per meglio contemperare gli interessi ed i diritti delle parti;

RITENUTO che la tutela della sicurezza urbana deve concretizzarsi nell'attività di vigilanza e repressione di condotte illecite ma anche in azioni preventive rispetto al verificarsi di situazioni di degrado e disordine urbano, derivanti dall'abuso di alcolici, dal pregiudizio alla quiete pubblica ed al riposo notturno, dall'intralcio alla pubblica viabilità e dall'abbandono incontrollato di rifiuti, fenomeni che accrescono il disagio sociale e la sensazione di insicurezza;

DATO ATTO che è compito delle Istituzioni locali creare degli strumenti capaci di migliorare la vivibilità del territorio ponendo le basi per una sicurezza partecipata, che coinvolga gli operatori di settore, stimolando la capacità di autoregolamentazione, in funzione del contemperamento dei loro interessi con quelli della comunità in cui operano;

RITENUTO, per i motivi su esposti, di estendere le prescrizioni previste dalla presente Ordinanza alle attività commerciali ed artigianali presenti lungo l'intera via Annibale da Bassano e laterali, a fronte delle numerose segnalazioni e richieste di intervento da parte di cittadini a causa di fenomeni di disturbo e di degrado che interessano la località, nonché di quanto in tal senso accertato dal Personale di polizia locale operante quotidianamente sul territorio;

CONSIDERATO che la disciplina della "patente a punti", adottata dall'Amministrazione comunale e prevista dal vigente Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, si è dimostrata un valido strumento di responsabilizzazione degli esercenti, sulla scorta del quale gli stessi si impegnano ad una gestione più rispettosa delle regole della propria attività e soprattutto a far sì che la stessa non sia origine di disturbo per i residenti, in modo da favorire la libertà di iniziativa economica e nel contempo tutelare la sostenibilità ambientale e sociale;

PRECISATO altresì che l'assistente alla clientela, previsto dalla disciplina della patente a punti, è la figura chiamata a svolgere funzioni di indirizzo, osservazione e sensibilizzazione della clientela e quindi, in

presenza di assembramenti all'esterno dei locali e/o problematiche di disturbo, invitare gli avventori a rispettare le regole della civile convivenza;

RITENUTO che l'istituto dell'assistente alla clientela si sia dimostrato particolarmente efficace ed idoneo a prevenire situazioni di degrado e disturbo;

DATO ATTO che il sistema sanzionatorio previsto dalla disciplina citata prevede un sistema graduale di applicazione della sanzione, progressivamente afflittivo in considerazione delle misure accessorie previste;

RIBADITO che l'applicazione di un sistema sanzionatorio analogo a quello previsto dalla disciplina della patente a punti, seppur in forma semplificata, e l'adozione dell'assistente alla clientela per le attività commerciali ed artigianali site nell'area interessata dal presente provvedimento possano essere validi presupposti per un ordinato svolgimento delle attività commerciali;

CONFERMATO pertanto che l'applicazione della citata disciplina può consentire di prevedere la facoltà di estendere l'esercizio delle attività fino alle ore 22,30;

DATO ATTO che si ritiene necessario che tutti gli esercenti che operano all'interno dell'area ricompresa tra: via Eremitano, viale Codalunga (tratto da P.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione (escluso l'interno della Stazione Ferroviaria), e nelle seguenti vie e località, comprese le laterali su entrambi i lati: Cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti (tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Minio) via Annibale da Bassano, via Avanzo (tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato) debbano obbligatoriamente essere assoggettati alla disciplina che qui si intende confermare;

VISTI:

- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114
- l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande 2015/2017

## **ORDINA**

1) l'orario massimo di apertura delle attività commerciali ed artigianali presenti nell'area-ricompresa tra: via Eremitano, viale Codalunga (tratto da P.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione (escluso l'interno della Stazione Ferroviaria), e nelle seguenti vie e località, comprese le laterali su entrambi i lati: Cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti (tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Minio) via Annibale da Bassano, via Avanzo (tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato) è fissato **dalle ore 06.00 alle ore 22.30.**

Rientrano in tale limitazione:

a) tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare (compresa la vendita/somministrazione mediante distributori automatici ovunque installati) e artigiani del settore alimentare (kebab, take away, piadinerie, rosticcerie, friggitorie da asporto, gastronomie, pizzerie da asporto, etc)

b) tutti gli esercizi commerciali del settore non alimentare (compresi phone center, internet point, etc.);

2) l'orario massimo di apertura delle attività che effettuino, anche in forma accessoria, la somministrazione di alimenti e bevande (*con esclusione della somministrazione non assistita*) e che siano dotate di idonea area di somministrazione interna, presenti nelle aree, vie e località di cui al punto precedente, è fissato **dalle ore 06.00 alle ore 24.00;**

3) l'orario massimo di apertura delle sale da gioco e di raccolta scommesse autorizzate ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S. è fissato **dalle ore 06.00 alle ore 22.00.**

4) ciascuna attività di cui al punto 1) lettera a) deve individuare a partire dalle ore 20,00, in caso di assembramenti di clienti all'esterno del locale e/o problematiche di disturbo, personale addetto all'assistenza alla clientela che dovrà essere identificabile (ad es. munito di casacca rifrangente).

Per "assembramento" si intende la presenza contemporanea sul posto di più persone, che nelle circostanze specifiche di tempo e luogo costituiscano disturbo alle regole di civile convivenza

Il servizio dovrà essere garantito anche oltre l'orario di chiusura al fine di evitare stazionamenti molesti, provvedendo eventualmente a segnalare particolari criticità alla Polizia Locale o alle Forze dell'Ordine, laddove la situazione, controllata preventivamente con le modalità di seguito descritte, non cessi o rischi di degenerare in situazioni di pericolo.

Le funzioni di "addetto all'assistenza della clientela" possono essere svolte da personale incaricato dall'esercente o dall'esercente stesso, purché sia garantito un adeguato servizio.

L'esercente è tenuto a fornire a tale personale le necessarie direttive in ordine ai compiti da svolgere, con particolare riguardo all'area esterna, ove l'esercente stesso ha minore raggio di sorveglianza.

Il servizio di assistenza potrà essere svolto anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, garantendone comunque l'adeguatezza in relazione all'afflusso di clienti.

Il personale addetto all'assistenza è chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, osservazione e sensibilizzazione della clientela, in particolare dovrà:

- a) invitare i clienti a rispettare le regole della civile convivenza al fine di evitare schiamazzi, assembramenti, intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale e lordura in genere;
- b) segnalare all'esercente e/o al personale addetto alla vendita persone in evidente stato di ebbrezza o apparentemente minore di età, affinché possa essere rifiutata la vendita di bevande alcoliche secondo la normativa vigente;
- c) sorvegliare sul corretto deposito dei rifiuti negli appositi contenitori e provvedere alla pulizia dell'area limitrofa all'esercizio;
- d) segnalare particolari criticità alla Polizia Locale riscontrate a seguito dell'attività di osservazione.

Il servizio di assistenza alla clientela, all'esterno del locale, potrà essere sospeso in caso di assenza di assembramenti di persone.

5) il rispetto dell'Ordinanza n. 39 del 29/11/2017 per quanto attiene i giorni e gli orari massimi di apertura delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

## **DISPONE**

- In caso di violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza di cui ai punti 1), 2) e 3) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25.00 ad un massimo di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta è fissato in euro 500.00, fatta salva l'applicazione di eventuali altre norme vigenti;

- In caso di accertata violazione alla disposizione prevista dalla presente Ordinanza di cui al punto 4) ovvero mancanza dell'assistente alla clientela o inefficienza dello stesso, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25.00 ad un massimo di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta è fissato in euro 250.00;

### **DISPONE altresì**

- a) per le sole attività di cui al punto 1) lettera a) della presente Ordinanza, alla seconda violazione accertata consegue, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista la riduzione di orario dell'attività alle ore 20.00 per 15 giorni (quindici);
- b) per le sole attività di cui al punto 1) lettera a) della presente Ordinanza, alla terza violazione accertata consegue, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista la riduzione di orario dell'attività alle ore 20.00 per giorni 30 (trenta);
- c) per le sole attività di cui al punto 1) lettera a) della presente Ordinanza, dalla quarta violazione accertata consegue, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista la riduzione di orario dell'attività alle ore 20.00 in via definitiva;
- d) in caso di inosservanza del provvedimento di riduzione d'orario, si applicherà la sospensione dell'attività per 7 giorni (sette);
- e) in caso di inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività a seguito di inosservanza all'orario si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 500.00.

### **AVVERTE CHE**

Il presente provvedimento ha carattere sperimentale e ha validità fino a tutto il 31/12/2018.

Viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.

Ai sensi dell'art 8 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Capo Reparto Polizia Amministrativa del Corpo Corpo di Polizia Locale.

### **COMUNICA**

che avverso il Provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia – Palazzo Bussoni, Strada Nuova Cannareggio 2277-2278, entro il termine di 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (centoventi) dalla data di pubblicazione.

**IL SINDACO**  
Sergio Giordani